



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento n. 6066/2020 RG;
a scioglimento della riserva del 12.1.2021;

OSSERVA

Con ricorso cautelare ex art 700 cpc, depositato il 23.11.2020, parte ricorrente deduceva di aver presentato, in data 27.12.2019, la domanda di assegno sociale rubricata al n. 2036839600091; che, con provvedimento del 25.03.2020, l'Inps di Caserta aveva rigettato la domanda adducendo la seguente motivazione: *“ il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico e per la natura meramente sussidiaria della prestazione, spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Il richiedente ha donato fabbricati e terreni privandosi volontariamente di potenziali fonti di reddito depauperando il proprio patrimonio e manifestando una condizione di autosufficienza economica incompatibile con lo stato di bisogno. Il valore dell'atto, in caso di alienazione in luogo della donazione, avrebbe consentito al ricorrente un'indipendenza economica”*; di aver, vanamente, presentato ricorso amministrativo in data 24.04.2020; di aver diritto all'assegno sociale siccome la donazione di immobili e terreni derivava da un provvedimento giudiziario ovverosia dalla sentenza n. 2117/2017, r.g. n. 3473/2011, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di divorzio tra il sig. Carfora e l'ex moglie; che il mancato riconoscimento della prestazione assistenziale, il perenne e perdurante stato di disoccupazione, l'età avanzata e l'impossibilità di prestare qualsiasi tipo di lavoro, a causa anche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, avevano pregiudicato inesorabilmente lo stato di vita del ricorrente privato della possibilità di soddisfare i più basilari fabbisogni della vita.

Tanto premesso, il Carfora chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale e la condanna dell'Inps alla relativa erogazione.

Si costituiva l'Inps, eccependo la carenza di entrambi i presupposti della tutela d'urgenza e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

L'accesso alla tutela cautelare è condizionato alla sussistenza di due presupposti, *fumus boni iuris e periculum in mora*, normativamente imposti.

Il *periculum*, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi a contenuto non patrimoniale funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

E' innanzitutto indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto chi ricorre all'art. 700 cpc ha l'onere, sin dall'atto introduttivo al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.

Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Nella fattispecie in esame parte ricorrente, sotto il profilo del *periculum in mora*, lamenta che il mancato riconoscimento della prestazione assistenziale, il perenne e perdurante stato di disoccupazione, l'età avanzata e l'impossibilità di prestare qualsiasi tipo di lavoro avevano pregiudicato inesorabilmente il proprio stato di vita rendendolo privo della possibilità di soddisfare i più basilari fabbisogni della vita.

Noto è che non è il diritto a contenuto patrimoniale in sè che può reclamare tutela urgente, in quanto avendo contenuto pecuniario è per definizione risarcibile, ma è la eventuale lesione di interessi della persona a contenuto non patrimoniale, funzionalmente connessi che può entrare in gioco.

Così l'irreparabilità del pregiudizio va valutata non con esclusivo riferimento al diritto ma, anche e prima, in considerazione della persona titolare del diritto stesso, per il tramite della funzione che il diritto istituzionalmente o in concreto nel caso singolo è destinato ad assolvere.

Di talchè la perdita di un emolumento retributivo/pensionistico diventa rilevante quando il titolare si trovi in una situazione economica tale che venga minacciato seriamente quel minimo che garantisce a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, al di sopra della soglia dell'indigenza.

Nel caso esaminando, innanzitutto, deve rilevarsi l'assoluto difetto di prova in ordine alla carenza di strumenti patrimoniali atti a garantire un'esistenza dignitosa al ricorrente: nulla viene offerto in prova per dimostrare in concreto una situazione di indigenza e povertà; in particolare, non è stata depositata la certificazione dei redditi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, limitandosi il Carfora a fornire soltanto l'estratto contributivo proprio e del coniuge che, ovviamente, nulla attesta circa la percezione di redditi diversi da quelli derivanti da rapporti di lavoro.

Dagli atti, inoltre, emerge, il diritto di godimento dell'immobile di abitazione e, dunque, l'assenza di oneri locatizi a carico del ricorrente. Neppure sono state dimostrate particolari uscite o spese straordinarie, necessarie ed indifferibili.

Pertanto, in modo tranciante in ordine al periculum, l'Inps ha fornito la prova contraria all'assunto del ricorrente di versare in stato di indigenza assoluta e di soffrire il pericolo di pregiudizio ad un'esistenza dignitosa, depositando in uno alle note di trattazione scritta, la Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal Carfora il 26.10.2020 ai fini del modello ISEE dalla quale si evince una giacenza media sui conti correnti di euro 3.262,00 nonché la titolarità di un patrimonio mobiliare per un totale di euro 48.252,00.

A ciò si aggiunga la presenza certa di coobbligati al mantenimento, in persona dei figli donatari di immobili in precedenza appartenuti al Carfora sui quali grava ex lege l'obbligo di mantenimento del donante, che esclude il paventato stato di pericolo derivante da assoluta indigenza.

Alla stregua delle considerazioni esposte, in difetto di uno degli elementi essenziali per il riconoscimento della tutela cautelare richiesta, superflua risulta la disamina del *fumus boni iuris*.

Per le ragioni espresse, l'istanza cautelare deve essere rigettata.

Le spese si compensano per la natura del diritto oggetto di causa.

PQM

letti gli artt. 669 bis e seguenti cpc

- **rigetta il ricorso;**
- **compensa le spese di lite.**

S.M.C.V., lì 19.2.2021

IL GIUDICE

dr.ssa Rosa Del Prete

